PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2007/0228(CNS)

10.9.2008

EMENDAMENTI
43 - 159

Progetto di relazione
Ewa Klamt
(PE409.459v02-00)

sulla proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

Proposta di direttiva
(COM(2007)0637 – C6-0011/2007 – 2007/0228(CNS))

AM_Com_LegReport

Emendamento 43
Armando França

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Il Parlamento europeo dovrebbe contribuire a promuovere politiche volte a rendere più dinamici i mercati del lavoro degli Stati membri e a rafforzare l'economia dell'Unione europea, senza compromettere lo sviluppo dei paesi terzi da cui provengono gli emigranti. A tal fine, la cooperazione con tali paesi è oggi indispensabile per realizzare uno sviluppo globale sostenibile ed un'adeguata politica dell'immigrazione. La Carta blu, pur essendo certamente importante per l'economia dell'UE, comporta tuttavia un rischio di fuga dei cervelli che deve essere evitato. Sono quindi necessarie misure che promuovano la "circolazione dei cervelli", grazie alla quale immigrati altamente qualificati possano rientrare nel proprio paese di origine.

Or. pt

Emendamento 44
Armando França

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Negli ultimi decenni, l'Unione europea ha portato avanti una significativa politica di sostegno allo sviluppo dei paesi terzi meno sviluppati ed è essenziale che si concludano accordi di cooperazione con questi paesi, segnatamente in materia di immigrazione,

al fine di tutelare, da un lato, le esigenze dell'Unione e, dall'altro, lo sviluppo del paesi terzi e di origine degli immigrati altamente qualificati, ad esempio proponendo soluzioni per il problema della 'fuga dei cervelli".

Or. pt

Emendamento 45
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, è importante anche favorire la mobilità all'interno dell'Unione dei lavoratori altamente qualificati che sono cittadini dell'UE, e in particolare di coloro che provengono dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007. ***Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato, in particolare, nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.***	(6) Per conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, è importante anche favorire la mobilità all'interno dell'Unione dei lavoratori altamente qualificati che sono cittadini dell'UE, e in particolare di coloro che provengono dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007.

Or. it

Emendamento 46
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La presente direttiva intende contribuire al conseguimento di tali obiettivi e ovviare alle carenze di manodopera, favorendo	(7) La presente direttiva intende contribuire al conseguimento di tali obiettivi e ovviare alle carenze di manodopera, favorendo

l'ammissione e la mobilità – ai fini di attività lavorative altamente qualificate – di cittadini di paesi terzi per soggiorni di durata superiore a tre mesi, allo scopo di rendere la Comunità più attraente per lavoratori di questa categoria provenienti da tutto il mondo, e di sostenere la competitività e la crescita economica dell'Unione. Per raggiungere questi fini, occorre agevolare l'ammissione dei lavoratori altamente qualificati e delle loro famiglie, istituendo una procedura di ammissione accelerata e accordando loro diritti sociali ed economici pari a quelli dei cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori. ***Per quanto riguarda tali diritti, la presente direttiva si basa sulle disposizioni corrispondenti della direttiva [relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro].***

l'ammissione e la mobilità – ai fini di attività lavorative altamente qualificate – di cittadini di paesi terzi per soggiorni di durata superiore a tre mesi, allo scopo di rendere la Comunità più attraente per lavoratori di questa categoria provenienti da tutto il mondo, e di sostenere la competitività e la crescita economica dell'Unione. Per raggiungere questi fini, occorre agevolare l'ammissione dei lavoratori altamente qualificati e delle loro famiglie, istituendo una procedura di ammissione accelerata e accordando loro diritti sociali ed economici pari a quelli dei cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori.

Or. it

Emendamento 47
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come ***una soglia salariale minima comparabile con i livelli salariali applicati negli Stati membri, nonché*** sulle qualifiche professionali. ***Occorre stabilire un minimo comune denominatore per la soglia salariale nazionale, per garantire***	(10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come ***le*** qualifiche professionali. ***Si applica il principio della parità di retribuzione per pari lavoro o lavoro di pari valore.***

un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l'UE. Gli Stati membri devono fissare le singole soglie nazionali in base alla situazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione.

Or. en

Emendamento 48
Roselyne Lefrançois

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come ***una soglia salariale minima comparabile con i livelli salariali applicati negli Stati membri, nonché sulle*** qualifiche professionali. Occorre ***stabilire un minimo comune denominatore per la soglia salariale nazionale,*** per garantire ***un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l'UE***. ***Gli Stati membri devono fissare le singole soglie nazionali in base alla situazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione.***	(10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come ***le*** qualifiche professionali. Occorre ***applicare il principio della parità di retribuzione per pari lavoro*** per garantire ***parità di trattamento tra cittadini nazionali e cittadini di paesi terzi.***

Or. fr

Emendamento 49
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come ***una soglia salariale minima comparabile con i livelli salariali applicati negli Stati membri, nonché sulle*** qualifiche professionali. ***Occorre stabilire un minimo comune denominatore per la soglia salariale nazionale, per garantire un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l'UE. Gli Stati membri devono fissare le singole soglie nazionali in base alla situazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione.***	(10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come ***le*** qualifiche professionali ***e i salari fissati dalle pratiche o dai contratti collettivi applicabili nel relativo settore di attività degli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 50
Javier Moreno Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 10

Proposta della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come ***una soglia salariale minima comparabile con i livelli salariali applicati negli Stati membri, nonché sulle*** qualifiche professionali. ***Occorre stabilire un minimo comune denominatore per la soglia salariale***	(10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, ***della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri e del possibile valore aggiunto apportato da detti lavoratori,*** basato su criteri obiettivi come ***le*** qualifiche professionali ***e l'esperienza.*** Gli Stati membri devono fissare le singole soglie nazionali in base

nazionale, per garantire un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l'UE. Gli Stati membri devono fissare le singole soglie nazionali in base alla situazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione.

alla situazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione.

Or. es

Emendamento 51
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come una soglia salariale minima comparabile con i livelli salariali applicati negli Stati membri, nonché sulle qualifiche professionali. ***Occorre stabilire un minimo comune denominatore per la soglia salariale nazionale, per garantire un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l'UE.*** Gli Stati membri devono fissare le singole soglie nazionali in base alla situazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione.	(10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come una soglia salariale minima comparabile con i livelli salariali applicati negli Stati membri, nonché sulle qualifiche professionali. Gli Stati membri devono fissare le singole soglie nazionali in base alla situazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione.

Or. en

Motivazione

La fissazione dei salari non è una competenza dell'UE.

Emendamento 52
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per quanto riguarda la soglia salariale, occorre prevedere deroghe al regime principale a favore dei richiedenti altamente qualificati di età inferiore a 30 anni i quali, a causa della loro esperienza professionale relativamente limitata e della loro posizione sul mercato del lavoro, non sono in grado di soddisfare i requisiti salariali del regime principale, nonché a favore di coloro che hanno acquisito i loro titoli di istruzione superiore nell'Unione europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 53
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per quanto riguarda la soglia salariale, occorre prevedere deroghe al regime principale a favore dei richiedenti altamente qualificati di età inferiore a 30 anni i quali, a causa della loro esperienza professionale relativamente limitata e della loro posizione sul mercato del lavoro, non sono in grado di soddisfare i requisiti salariali del regime principale, nonché a favore di coloro che hanno acquisito i loro titoli di istruzione superiore nell'Unione europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 54
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per quanto riguarda la soglia salariale, occorre prevedere deroghe al regime principale a favore dei richiedenti altamente qualificati di età inferiore a ***30 anni*** i quali, a causa della loro esperienza professionale relativamente limitata e della loro posizione sul mercato del lavoro, non sono in grado di soddisfare i requisiti salariali del regime principale, nonché a favore di coloro che hanno acquisito i loro titoli di istruzione superiore nell'Unione europea.	(11) Per quanto riguarda la soglia salariale, occorre prevedere deroghe al regime principale a favore dei richiedenti altamente qualificati di età inferiore a ***35 anni*** i quali, a causa della loro esperienza professionale relativamente limitata e della loro posizione sul mercato del lavoro, non sono in grado di soddisfare i requisiti salariali del regime principale, nonché a favore di coloro che hanno acquisito i loro titoli di istruzione superiore nell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 55
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La mobilità occupazionale e geografica dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi dev'essere riconosciuta come meccanismo primario per migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, prevenire le carenze di competenze e compensare gli squilibri regionali. ***Per rispettare il principio della preferenza comunitaria e per impedire eventuali abusi del sistema, la mobilità occupazionale di un lavoratore altamente qualificato proveniente da un paese terzo dev'essere limitata durante i primi due***	(15) La mobilità occupazionale e geografica dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi dev'essere riconosciuta come meccanismo primario per migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, prevenire le carenze di competenze e compensare gli squilibri regionali.

anni in cui egli soggiorna legalmente in uno Stato membro.

Or. it

Motivazione

I limiti proposti dall'articolo della direttiva escludono ingiustificatamente talune categorie dalla possibilità di ottenere una Carta blu.

Emendamento 56
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La mobilità occupazionale e geografica dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi dev'essere riconosciuta come meccanismo primario per migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, prevenire le carenze di competenze e compensare gli squilibri regionali. ***Per rispettare il principio della preferenza comunitaria e per impedire eventuali abusi del sistema, la mobilità occupazionale di un lavoratore altamente qualificato proveniente da un paese terzo dev'essere limitata durante i primi due anni in cui egli soggiorna legalmente in uno Stato membro.***	(15) La mobilità occupazionale e geografica dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi dev'essere riconosciuta come meccanismo primario per migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, prevenire le carenze di competenze e compensare gli squilibri regionali.

Or. en

Motivazione

Burocrazia. Pregiudica l'obiettivo della proposta e non contribuisce in alcun modo a far sì che l'UE risulti più attraente per i lavoratori altamente qualificati.

Emendamento 57
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Durante il primo periodo di soggiorno legale di un lavoratore di un paese terzo, la mobilità geografica di quest'ultimo all'interno dell'UE dev'essere controllata e basata sulla domanda. Una volta che l'interessato ha ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo-CE, gli Stati membri devono accordargli la preferenza quando esercita il suo diritto alla mobilità all'interno dell'UE. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, allo scopo di non penalizzare i lavoratori di paesi terzi altamente qualificati che sono geograficamente mobili ma che non hanno ancora acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE, e di incoraggiare la migrazione geografica e circolare.	(16) Durante il primo periodo di soggiorno legale di un lavoratore di un paese terzo, la mobilità geografica di quest'ultimo all'interno dell'UE dev'essere controllata e basata sulla domanda. Una volta che l'interessato ha ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo-CE, gli Stati membri devono accordargli la preferenza***, rispetto ad altri lavoratori di paesi terzi che richiedono una Carta blu europea,*** quando esercita il suo diritto alla mobilità all'interno dell'UE. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, allo scopo di non penalizzare i lavoratori di paesi terzi altamente qualificati che sono geograficamente mobili ma che non hanno ancora acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE, e di incoraggiare la migrazione geografica e circolare.

Or. en

Emendamento 58
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Occorre favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra la Comunità e i loro paesi di origine. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva	(17) Occorre favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra la Comunità e i loro paesi di origine. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003*, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,* allo scopo di prolungare il periodo di assenza dal territorio della Comunità che non è preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre autorizzare periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, anche dopo che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. In particolare, al fine di incoraggiare la migrazione circolare dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi in via di sviluppo, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, per autorizzare assenze più lunghe di quelle previste da tale direttiva. Per garantire la coerenza, in particolare con gli obiettivi di sviluppo, ***tali deroghe devono essere applicabili solo se può essere dimostrato che la persona interessata è ritornata al paese di origine per svolgervi attività di lavoro, di studio o di volontariato.***

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003 allo scopo di prolungare il periodo di assenza dal territorio della Comunità che non è preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre autorizzare periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, anche dopo che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. In particolare, al fine di incoraggiare la migrazione circolare dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi in via di sviluppo, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, per autorizzare assenze più lunghe di quelle previste da tale direttiva. Per garantire la coerenza, in particolare con gli obiettivi di sviluppo, ***di cui all'articolo 178 del trattato CE, occorre mettere in evidenza i seguenti cinque obiettivi volti a promuovere la migrazione circolare: 1) dare una formazione ad un numero sufficiente di lavoratori nei paesi in via di sviluppo per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro di questi ultimi; 2) incoraggiare lavoratori altamente qualificati a restare nei propri paesi di origine; 3) promuovere il ritorno volontario al paese di origine favorendo la sicurezza sociale e finanziaria; 4) garantire assunzioni etiche mediante un codice di condotta vincolante e 5) applicare regole in materia di doppia cittadinanza e definire garanzie per i diplomi.***

Or. en

Motivazione

Esigere che un lavoratore di un paese terzo debba rientrare nel proprio paese di origine solo se può essere dimostrato che ciò è avvenuto per motivi di lavoro, studio o volontariato costituisce un inutile ostacolo amministrativo e porrebbe un'ulteriore barriera ai cittadini di paesi terzi che desiderano tornare nell'UE dopo un periodo di assenza - nei casi in cui, ad esempio, il cittadino del paese terzo in questione è tenuto a rientrare nel proprio paese d'origine per motivi personali/familiari.

Emendamento 59
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri devono astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo, in settori che soffrono di carenze di risorse umane. È opportuno elaborare politiche e principi in materia di assunzioni etiche, applicabili ai datori di lavoro dei settori pubblico ***e*** privato, in particolare nel settore della sanità, come si sottolinea nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul Programma d'azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007–2013). Per rafforzare questa strategia, occorre definire meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell'immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi. Interventi di questo tipo devono basarsi sulla dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, formulata a Tripoli il 22 e il 23 novembre 2006, e devono essere finalizzati a sviluppare una politica globale in materia di migrazione, secondo l'invito del Consiglio europeo del 14 e del 15 dicembre 2006.	(20) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri devono astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo, in settori che soffrono di carenze di risorse umane***, in settori fondamentali per la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio dell'ONU, in particolare la sanità e l'istruzione, e in settori cruciali per la capacità dei paesi in via di sviluppo di fornire servizi sociali di base. Per quanto riguarda i suddetti settori,*** è opportuno elaborare politiche e principi in materia di assunzioni etiche, applicabili ai datori di lavoro dei settori ***sia*** pubblico ***che*** privato, in particolare nel settore della sanità, come si sottolinea nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul Programma d'azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007–2013). Per rafforzare questa strategia, occorre definire meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell'immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi. Interventi di questo tipo devono basarsi sulla dichiarazione congiunta Africa-UE

sulla migrazione e lo sviluppo, formulata a Tripoli il 22 e il 23 novembre 2006, e devono essere finalizzati a sviluppare una politica globale in materia di migrazione, secondo l'invito del Consiglio europeo del 14 e del 15 dicembre 2006. ***Qualsiasi intervento analogo dovrebbe essere effettuato in consultazione con le parti sociali dei relativi settori, sia dei paesi di origine che paesi di accoglienza. Gli Stati membri devono rispettare i codici di condotta quando attuano le proprie politiche di ammissione di lavoratori altamente qualificati.***

Or. en

Emendamento 60
Javier Moreno Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 20

Proposta della Commissione	*Emendamento*
(20) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri devono astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo, in settori che soffrono di carenze di risorse umane. È opportuno elaborare politiche e principi in materia di assunzioni etiche, applicabili ai datori di lavoro dei settori pubblico e privato, in particolare nel settore della sanità, come si sottolinea nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul Programma d'azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007–2013). Per rafforzare questa strategia, occorre definire meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell'immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad	(20) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri devono astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo, in settori che soffrono di carenze di risorse umane, ***conformemente agli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione***. È opportuno elaborare politiche e principi in materia di assunzioni etiche, applicabili ai datori di lavoro dei settori pubblico e privato, in particolare nel settore della sanità, come si sottolinea nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul Programma d'azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007–2013)***, come anche in altri settori particolarmente toccati dal fenomeno, ad esempio l'istruzione, e altre professioni strettamente connesse a pilastri fondamentali dello Stato di diritto quali la***

aumentare quelli positivi. Interventi di questo tipo devono basarsi sulla dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, formulata a Tripoli il 22 e il 23 novembre 2006, e devono essere finalizzati a sviluppare una politica globale in materia di migrazione, secondo l'invito del Consiglio europeo del 14 e del 15 dicembre 2006.

giustizia. Per rafforzare questa strategia, occorre definire meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell'immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi. ***Allo stesso modo, gli Stati membri, in collaborazione con i paesi di origine, dovranno elaborare misure e programmi specifici finalizzati a compensare la perdita di risorse umane, offrendo un sostegno concreto alla formazione di figure professionali in settori chiave che si riducono a causa della fuga dei cervelli.*** Interventi di questo tipo devono basarsi sulla dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, formulata a Tripoli il 22 e il 23 novembre 2006, ***e sulle conclusioni del primo Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo di luglio 2007*** e devono essere finalizzati a sviluppare una politica globale in materia di migrazione, secondo l'invito del Consiglio europeo del 14 e del 15 dicembre 2006.

Or. es

Emendamento 61
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Al fine di limitare le assunzioni in settori sensibili dei paesi in via di sviluppo, che potrebbero causare o aumentare la 'fuga dei cervelli', gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sull'assunzione di lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi come gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia,

sottolineando i vantaggi dell'ambiente sociale e professionale dell'UE.

Or. en

Emendamento 62
Roselyne Lefrançois

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "lavoro altamente qualificato", l'esercizio di un lavoro ***reale ed effettivo sotto la direzione di un'altra persona, per il quale una persona viene retribuita e*** per il quale sono richiesti titoli di istruzione superiore o almeno ***tre*** anni di esperienza professionale equivalente;	(b) "lavoro altamente qualificato", l'esercizio di un lavoro ***subordinato*** per il quale sono richiesti titoli di istruzione superiore o almeno ***cinque*** anni di esperienza professionale equivalente;

Or. fr

Emendamento 63
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 2 - lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "lavoro altamente qualificato", l'esercizio di un lavoro reale ed effettivo sotto la direzione di un'altra persona, per il quale una persona viene retribuita e per il quale sono richiesti titoli di istruzione superiore o ***almeno tre anni di*** esperienza professionale ***equivalente***;	(b) "lavoro altamente qualificato", l'esercizio di un lavoro reale ed effettivo sotto la direzione di un'altra persona, per il quale una persona viene retribuita e per il quale sono richiesti titoli di istruzione superiore o ***relativa*** esperienza professionale;

Or. en

Motivazione

Il datore di lavoro è perfettamente in grado di valutare le qualifiche e/o l'esperienza

professionale necessaria.

Emendamento 64
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 - lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "lavoro altamente qualificato", l'esercizio di un lavoro reale ed effettivo ***sotto la direzione di un'altra persona, per il quale una persona viene retribuita e per il quale sono richiesti titoli di istruzione superiore o almeno tre anni di esperienza professionale equivalente***;	(b) "lavoro altamente qualificato", l'esercizio di un lavoro reale ed effettivo ***in qualità di dipendente, in una posizione per la quale sono richiesti titoli di istruzione superiore o una qualifica professionale superiore***;

Or. en

Emendamento 65
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "familiari", i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE;	(f) "familiari", i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ***paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3*** della direttiva 2003/86/CE;

Or. en

Motivazione

E' estremamente inopportuno, da un punto di vista umanitario, escludere le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/86/CE. Escludere le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 2003/86/CE è discriminatorio nei confronti delle coppie non sposate che vivono una relazione a lungo termine.

Emendamento 66
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) "titolo di istruzione superiore", qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un'autorità competente, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno tre anni;	(g) "titolo di istruzione superiore", qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un'autorità competente, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno tre anni; ***Ai fini della presente direttiva, per valutare se un cittadino di un paese terzo possieda un'istruzione superiore, si fa riferimento ai livelli 5bis e 6 della classificazione internazionale tipo dell'istruzione (ISCED) 1997;***

Or. en

Emendamento 67
Stavros Lambrinidis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) "titolo di istruzione superiore", qualsiasi laurea, diploma o altro certificato ***rilasciato da un'autorità*** competente che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati	(g) "titolo di istruzione superiore", qualsiasi laurea, diploma o altro certificato ***riconosciuto dall'autorità*** competente ***dello Stato membro***, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli

almeno tre anni;	studi necessari per acquisirli siano durati almeno tre anni; (Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 68
Roselyne Lefrançois

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) "titolo di istruzione superiore", qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un'autorità competente, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno ***tre*** anni;	(g) "titolo di istruzione superiore", qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un'autorità competente, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno ***cinque*** anni;

Or. fr

Emendamento 69
Javier Moreno Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 2 - lettera g

Proposta della Commissione	*Emendamento*
(g) "titolo di istruzione superiore", qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un'autorità competente, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione	(g) "titolo di istruzione superiore", qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un'autorità competente, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione

riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno ***tre anni***;	riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli***, debitamente convalidati,*** sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno ***quattro anni***;

Or. es

Emendamento 70
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) "***titolo*** di istruzione superiore", qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un'autorità competente che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno tre anni;	(g) "***titoli*** di istruzione superiore ***per professioni regolamentate***", qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un'autorità competente, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno tre anni; ***Per le professioni non regolamentate, il datore di lavoro stabilisce il necessario livello dei titoli di studio superiori.***

Or. en

Motivazione

Il datore di lavoro è perfettamente in grado di valutare le qualifiche e/o l'esperienza professionale necessaria.

Emendamento 71
Roselyne Lefrançois

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) "qualifiche professionali superiori", qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o da almeno ***tre*** anni di esperienza professionale equivalente;	(h) "qualifiche professionali superiori", qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o da almeno ***cinque*** anni di esperienza professionale equivalente;

Or. fr

Emendamento 72
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) "qualifiche professionali superiori", qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o da almeno tre anni di esperienza professionale equivalente;	(h) "qualifiche professionali superiori", ***un'esperienza professionale di almeno sei anni in una posizione per la quale sono richiesti titoli di istruzione superiore;***

Or. en

Emendamento 73
Javier Moreno Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 2 - lettera h

Proposta della Commissione	*Emendamento*
(h) "qualifiche professionali superiori", qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o da almeno tre anni di esperienza professionale equivalente;	(h) "qualifiche professionali superiori", qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore ***corrispondenti ad almeno quattro anni di studio*** o da almeno tre anni di esperienza professionale equivalente;

Or. es

Emendamento 74
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) "qualifiche professionali superiori", qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o da ***almeno tre anni di*** esperienza professionale ***equivalente***;	(h) "qualifiche professionali superiori", qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore ***nel caso di professioni regolamentate*** o da esperienza professionale ***pertinente***;

Or. en

Motivazione

Il datore di lavoro è perfettamente in grado di valutare le qualifiche e/o l'esperienza professionale necessaria.

Emendamento 75
Ioannis Varvitsiotis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) "qualifiche professionali superiori", qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o da almeno tre anni di esperienza professionale equivalente***;***	(h) "qualifiche professionali superiori", qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o da almeno tre anni di esperienza professionale equivalente***. Ai fini della presente direttiva, per valutare se un cittadino di un paese terzo possieda un'istruzione superiore, si fa riferimento ai livelli 5bis e 6 della classificazione internazionale tipo dell'istruzione (ISCED) 1997;"***

Or. en

Motivazione

Al fine di chiarire meglio il suddetto punto.

Emendamento 76
Esther De Lange, Emine Bozkurt,

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) "pendolare della Carta blu UE ", un cittadino di un paese terzo titolare di una Carta blu UE nel primo Stato membro e che svolge un lavoro altamente qualificato in un secondo Stato membro, pur rimanendo un residente del primo Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento definisce l'espressione "pendolare della Carta blu UE ", di cui all'articolo 19 bis, nuovo.

Emendamento 77
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 3 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato.	1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato***, come pure a quei cittadini di paesi terzi che sono già presenti sul territorio e che fanno richiesta di una Carta blu UE.***

Motivazione

Per far sì che gli studenti che abbiano completato la propria istruzione superiore nel territorio di uno Stato membro rimangano all'interno dell'Unione europea, ad esempio, sarebbe logico applicare la presente direttiva anche a coloro che desiderano soggiornare "nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato".

Emendamento 78
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:	***soppresso***
(a) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;	
(b) che sono rifugiati o che hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;	
(c) che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva 2005/71/CE, ai fini di un progetto di ricerca;	
(d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nella Comunità;	
(e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE ed esercitano il loro diritto di soggiornare in un altro Stato membro per svolgere un'attività economica subordinata o autonoma;	
(f) che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;	

(g) la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto.

Or. it

Motivazione

I limiti proposti dall'articolo della direttiva escludono ingiustificatamente talune categorie dalla possibilità di ottenere una Carta blu.

Emendamento 79
Roselyne Lefrançois

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;	(a) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea ***ovvero hanno chiesto l'autorizzazione a soggiornare per l'uno o l'altro di questi motivi e attendono una decisione sul loro status giuridico***;

Or. fr

Emendamento 80
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di regolamento
Articolo 3 - paragrafo 2 - lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) che ***sono rifugiati o che*** hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;	(b) che hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

Or. en

Emendamento 81
Ioannis Varvitsiotis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori stagionali;

Or. en

Motivazione

Al fine di completare l'elenco delle categorie.

Emendamento 82
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 3 - paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La presente direttiva lascia impregiudicati eventuali futuri accordi tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, che prevedano elenchi di professioni che non devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva ai fini di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenze di personale, proteggendo le risorse umane nei paesi in via di sviluppo firmatari di tali accordi.	3. La presente direttiva lascia impregiudicati eventuali futuri accordi tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, che prevedano elenchi di professioni che non devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva ai fini di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenze di personale, ***in settori fondamentali per la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio dell'ONU, in particolare la sanità e l'istruzione, e in settori cruciali per la capacità dei paesi in via di sviluppo di fornire servizi sociali di base,*** proteggendo le risorse umane nei paesi in via di sviluppo firmatari di tali accordi.

Or. en

Emendamento 83
Giusto Catania, Søren Bo Søndergaard

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Uno Stato membro che rilascia una Carta blu a un lavoratore altamente qualificato di un paese terzo è tenuto a provvedere all'istruzione di due persone del paese/regione di origine del titolare in questione della Carta blu. Il tipo di istruzione deve, per quanto possibile, rientrare nello stesso settore del titolare della Carta blu.

Or. en

Motivazione

Le limitazioni proposte dall'articolo della direttiva escludono ingiustificatamente alcune categorie dalla possibilità di accedere alla Carta Blu.

Emendamento 84
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 4 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui si applica, disposizioni più favorevoli relative alle condizioni di ingresso e soggiorno***, *tranne per quanto riguarda l'ingresso nel primo Stato membro***.	2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui si applica, disposizioni più favorevoli relative alle condizioni di ingresso e soggiorno.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado, se lo desiderano, di mantenere in vigore disposizioni più favorevoli. Se un lavoratore immigrato può rientrare in un regime nazionale, non deve ricevere una Carta blu UE. Tutto qui.

Emendamento 85
Armando França

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Criteri di concessione della Carta blu UE
	La Carta blu UE può essere concessa solo agli immigrati altamente qualificati provenienti da paesi terzi con cui l'Unione europea ha già concluso accordi di cooperazione e partenariato nei settori della mobilità e dell'immigrazione.

Or. pt

Emendamento 86
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 5 - paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) deve rispettare i requisiti prescritti dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'UE, della professione ***regolamentata*** specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro;	(b) deve rispettare i requisiti prescritti dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'UE, della professione specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro;

Or. en

Emendamento 87
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 5 - paragrafo 1 - lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) per le professioni non regolamentate, deve presentare documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori per l'attività o per il settore specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il datore di lavoro è perfettamente in grado di valutare le qualifiche (in caso di professioni non regolamentate) e/o l'esperienza professionale necessaria.

Emendamento 88
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Proposta della Commissione	*Emendamento*
2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore a ***una soglia salariale*** nazionale ***definita*** e ***pubblicata*** a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno ***tre*** volte il salario ***minimo mensile*** lordo fissato dalla legislazione nazionale.	2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore a ***un livello*** nazionale ***definito*** e ***pubblicato*** a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno ***2,2*** volte il salario ***medio*** lordo fissato dalla legislazione nazionale.

Or. de

Emendamento 89
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 5 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1,*** il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non ***deve essere*** inferiore ***a una soglia salariale nazionale definita e pubblicata a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno tre volte il salario minimo mensile lordo fissato dalla legislazione nazionale***. ***Gli Stati membri nei quali i salari minimi non sono stabiliti fissano la soglia salariale nazionale ad almeno tre volte il reddito minimo in base al quale i loro cittadini possono beneficiare dell'assistenza sociale.***	2. Il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non ***è*** inferiore ***ai salari che sono o sarebbero previsti per un analogo lavoratore nel paese di accoglienza.***

Or. en

Emendamento 90
Roselyne Lefrançois

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore ***a una soglia salariale nazionale definita e pubblicata a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno tre volte il***	2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore ***alla retribuzione di un cittadino nazionale che eserciti un lavoro equivalente.***

salario minimo mensile lordo fissato dalla legislazione nazionale.
Gli Stati membri nei quali i salari minimi non sono stabiliti fissano la soglia salariale nazionale ad almeno tre volte il reddito minimo in base al quale i loro cittadini possono beneficiare dell'assistenza sociale *o sulla base di quanto stabilito dalle pratiche o dai contratti collettivi applicabili nel relativo settore professionale.*

Or. fr

Emendamento 91
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 5 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore ***a una soglia salariale nazionale definita e pubblicata a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno tre volte il salario minimo mensile lordo fissato dalla legislazione nazionale***. ***Gli Stati membri nei quali i salari minimi non sono stabiliti fissano la soglia salariale nazionale ad almeno tre volte il reddito minimo in base al quale i loro cittadini possono beneficiare dell'assistenza sociale.***	2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore ***ai salari fissati dalle pratiche o dai contratti collettivi applicabili nei relativi settori di attività degli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 92
Javier Moreno Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 5 - paragrafo 2

Proposta della Commissione	*Emendamento*
In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore a una soglia salariale nazionale definita e pubblicata a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno tre volte il salario minimo mensile lordo fissato dalla legislazione nazionale.	***soppresso***
Gli Stati membri nei quali i salari minimi non sono stabiliti fissano la soglia salariale nazionale ad almeno tre volte il reddito minimo in base al quale i loro cittadini possono beneficiare dell'assistenza sociale *o in conformità agli accordi collettivi o alle prassi applicabili nei pertinenti settori occupazionali****.***	

Or. es

Emendamento 93
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 5 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore a una soglia salariale nazionale definita e pubblicata a questo fine dagli Stati membri***, che deve corrispondere ad almeno tre volte il***	2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non è inferiore a una soglia salariale nazionale definita e pubblicata a questo fine dagli Stati membri.

salario minimo mensile lordo fissato dalla legislazione nazionale.

Gli Stati membri nei quali i salari minimi non sono stabiliti fissano la soglia salariale nazionale ad almeno tre volte il reddito minimo in base al quale i loro cittadini possono beneficiare dell'assistenza sociale.

Or. en

Motivazione

La fissazione dei salari non è una competenza dell'UE.

Emendamento 94
Inger Segelström

Proposta di direttiva
Articolo 5 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***In aggiunta alle*** condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore a una soglia salariale nazionale definita e pubblicata a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno ***tre*** volte il salario ***minimo mensile*** lordo fissato dalla legislazione nazionale.	2. ***Oltre a rispettare le*** condizioni di cui al paragrafo 1, ***gli Stati membri applicano, a seconda dei casi, uno o più dei seguenti criteri***:
	(a) il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore al livello nazionale definito e pubblicato a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno ***1,7*** volte il salario ***medio*** lordo fissato dalla legislazione nazionale. ***(b) negli Stati membri dove le condizioni salariali e lavorative sono stabilite tramite la contrattazione collettiva tra le parti***

sociali e dove la legge non fissa i salari minimi o non esistono accordi collettivi generalmente applicabili, le condizioni di lavoro e di assunzione, compresi i salari, non sono inferiori ai salari che sono o sarebbero previsti per un analogo lavoratore nel paese di accoglienza. In questi Stati membri, al fine di evitare la concorrenza salariale, i sindacati o i loro rappresentanti locali sono informati in merito alla fissazione dei salari per i lavoratori migranti ed esercitano in tale processo una concreta influenza.

Or. en

Motivazione

La risoluzione non prende in considerazione il modello applicato nei paesi nordici dove i datori di lavoro e i lavoratori concordano i salari e le altre condizioni di lavoro con gli accordi collettivi.

Emendamento 95
Nicolae Vlad Popa

Proposta di direttiva
Articolo 5 - paragrafo 2 - comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore a una soglia ***salariale*** nazionale definita e pubblicata a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno ***tre*** volte il salario ***minimo mensile*** lordo fissato dalla legislazione nazionale.	2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore a una soglia nazionale definita e pubblicata a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno ***1,8*** volte il salario ***medio*** lordo fissato dalla legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

Dato che in alcuni Stati membri non è stato fissato un salario minimo, risulta più utile usare il salario medio lordo come punto di riferimento. È necessario un livello salariale più alto come incentivo per attirare i lavoratori altamente qualificati.

Emendamento 96
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non è inferiore ai salari che sono o sarebbero previsti per un analogo lavoratore nel paese di accoglienza.

Or. en

Emendamento 97
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri sono liberi di discostarsi dalle condizioni salariali qualora il cittadino di un paese terzo apporti un contributo unico al mercato del lavoro nel paese di accoglienza, a condizione che detto cittadino soddisfi i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), e che il salario mensile lordo non sia inferiore al salario che è o sarebbe previsto per un analogo lavoratore nel paese di accoglienza.

Or. en

Emendamento 98
Esther De Lange,Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nei casi di pendolarismo transfrontaliero, il richiedente deve soddisfare le condizioni riportate al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2 del presente articolo, come richiesto nel secondo Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo fa riferimento ai criteri di ammissione che devono essere soddisfatti da un "pendolare Carta blu UE".

Emendamento 99
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Proposta della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Gli Stati membri non devono cercare in modo attivo di attirare i lavoratori altamente qualificati in settori che sono già, o si prevede che saranno, soggetti a una carenza di personale altamente qualificato nei paesi terzi, con particolare riferimento al settore sanitario e al settore dell'istruzione.

Or. de

Emendamento 100
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Deroghe	
Qualora la domanda sia presentata da un cittadino di un paese terzo di età inferiore a 30 anni e in possesso di titoli di istruzione superiore, si applicano le seguenti deroghe:	
(a) gli Stati membri considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, se il salario mensile lordo offerto corrisponde ad almeno due terzi della soglia salariale nazionale stabilita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2;	
(b) gli Stati membri possono rinunciare ai requisiti salariali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, a condizione che il richiedente abbia compiuto studi superiori sul posto e ottenuto una laurea di primo livello e un master in un istituto di istruzione superiore situato sul territorio della Comunità;	
(c) gli Stati membri non richiedono prove di esperienza professionale in aggiunta ai titoli di studi superiori, a meno che ciò sia necessario per soddisfare le condizioni previste dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'UE, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro.	

Or. en

Emendamento 101
Ona Juknevičienė

Proposta di direttiva
Articolo 6 – alinea e lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora la domanda sia presentata da un cittadino di un paese terzo di età inferiore a 30 anni e in possesso di titoli di istruzione superiore, si applicano le seguenti deroghe: (a) gli Stati membri considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, se il salario mensile lordo offerto corrisponde ad almeno ***due terzi della soglia salariale nazionale stabilita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2***;	Qualora la domanda sia presentata da un cittadino di un paese terzo di età inferiore a 30 anni e in possesso di titoli di istruzione superiore, si applicano le seguenti deroghe: (a) gli Stati membri considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, se il salario mensile lordo offerto corrisponde ad almeno ***1,7 volte il salario medio lordo fissato dalla legislazione nazionale***;

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è, in primo luogo, garantire che i giovani provenienti dai paesi terzi siano retribuiti sufficientemente tenendo conto della mancanza di esperienza professionale e, in secondo luogo, impedire ai datori di lavoro di dare la precedenza ai cittadini di paesi terzi che accetterebbero un impiego per un salario inferiore rispetto ai cittadini dell'UE.

Emendamento 102
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 6 – alinea e lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora la domanda sia presentata da un cittadino di un paese terzo ***di età inferiore a 30 anni e*** in possesso di titoli di istruzione superiore***, si applicano le seguenti deroghe***:	Qualora la domanda sia presentata da un cittadino di un paese terzo in possesso di titoli di istruzione superiore ***dalla cui data di conseguimento, tuttavia, non è intercorso un periodo di tempo sufficiente ai fini dell'acquisizione di un'esperienza professionale significativa***;
(a) ***gli Stati membri considerano***	

soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, se il salario mensile lordo offerto corrisponde ad almeno due terzi della soglia salariale nazionale stabilita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 103
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 6 – alinea e lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora la domanda sia presentata da un cittadino di un paese terzo di età inferiore a ***30 anni*** e in possesso di titoli di istruzione superiore, si applicano le seguenti deroghe: (a) gli Stati membri considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, se il salario mensile lordo offerto corrisponde ad almeno due terzi della soglia salariale nazionale ***stabilita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2***;	Qualora la domanda sia presentata da un cittadino di un paese terzo di età inferiore a ***35 anni*** e in possesso di titoli di istruzione superiore, si applicano le seguenti deroghe: (a) gli Stati membri considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, se il salario mensile lordo offerto corrisponde ad almeno due terzi della soglia salariale nazionale;

Or. en

Motivazione

La fissazione dei salari non è una competenza dell'UE.

Emendamento 104
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 6 - lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli Stati membri possono rinunciare ai requisiti salariali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, a condizione che il richiedente abbia compiuto studi superiori sul posto e ottenuto una laurea di primo livello e un master in un istituto di istruzione superiore situato sul territorio della Comunità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 105
Ona Juknevičienė

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri non ***richiedono*** prove di esperienza professionale in aggiunta ai titoli di studi superiori, a meno che ciò sia necessario per soddisfare le condizioni previste dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'UE, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro.	(c) gli Stati membri non ***possono richiedere*** prove di esperienza professionale in aggiunta ai titoli di studi superiori, a meno che ciò sia necessario per soddisfare le condizioni previste dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'UE, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro.

Or. en

Emendamento 106
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Quote di ammissione	
Gli articoli 5 e 6 si applicano fatta salva la competenza degli Stati membri di determinare le quote di ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate.	

Or. it

Emendamento 107
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli articoli 5 e 6 si applicano fatta salva la competenza degli Stati membri di determinare le quote di ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate.	***L'articolo 5 si applica*** fatta salva la competenza degli Stati membri di determinare il livello dell'ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate.

Or. en

Emendamento 108
Javier Moreno Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 7

Proposta della Commissione	*Emendamento*
Gli articoli 5 e 6 si applicano fatta salva la	Gli articoli 5 e 6 si applicano fatta salva la

competenza degli Stati membri di determinare le quote di ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate.	competenza degli Stati membri di determinare il livello dell'ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate ***in funzione della situazione del rispettivo mercato del lavoro***.

Or. es

Emendamento 109
Ioannis Varvitsiotis

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli articoli 5 e 6 si applicano fatta salva la competenza degli Stati membri di determinare le quote di ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate.	Gli articoli 5 e 6 si applicano fatta salva la competenza degli Stati membri di determinare le quote di ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate. ***Gli Stati membri mantengono la possibilità di negare il rilascio di permessi di soggiorno a determinate professioni, settori economici o regioni.***

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere una misura eccezionale per la protezione di alcuni Stati membri, regioni o settori che presentano problemi specifici.

Emendamento 110
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 8 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Chiunque rispetti i requisiti di cui ***agli articoli 5 e 6***, e abbia ricevuto una	1. Chiunque rispetti i requisiti di cui ***all'articolo 5***, e abbia ricevuto una

decisione positiva da parte delle autorità competenti, ottiene una Carta blu UE.	decisione positiva da parte delle autorità competenti, ottiene una Carta blu UE.

Or. en

Emendamento 111
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La validità di una Carta blu UE è inizialmente di due anni e viene rinnovata per un periodo almeno equivalente. Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a due anni, la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più ***tre mesi***.	2. La validità di una Carta blu UE è inizialmente di due anni e viene rinnovata per un periodo almeno equivalente. Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a due anni, la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più ***sei mesi***.

Or. it

Emendamento 112
Stavros Lambrinidis

Proposta di direttiva
Articolo 8 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La validità di una Carta blu UE è inizialmente di ***due*** anni e viene rinnovata per un periodo ***almeno equivalente***. Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a due anni, la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più tre mesi.	2. La validità della Carta blu UE è inizialmente di ***tre*** anni ed è rinnovata per un periodo ***di due anni***. Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a due anni, la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più tre mesi.

Or. en

Emendamento 113
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 8 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La validità di una Carta blu UE è inizialmente di due anni e viene rinnovata per un periodo almeno equivalente. ***Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a due anni, la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più tre mesi.***	2. La validità di una Carta blu UE è inizialmente ***pari alla durata del contratto di lavoro, a condizione che sia di almeno un anno,*** e viene rinnovata per un periodo almeno equivalente ***fino a un massimo di cinque anni***.

Or. en

Emendamento 114
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 8 - paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I titolari di Carta blu UE beneficiano dei diritti riconosciuti a loro e ai loro familiari ***in virtù degli articoli 8, 10, paragrafo 2, 12, 13-19 e 21 della*** presente direttiva.	5. I titolari di Carta blu UE beneficiano dei diritti riconosciuti a loro e ai loro familiari ***nella*** presente direttiva.

Or. en

Emendamento 115
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri rifiutano una richiesta di Carta blu UE se il richiedente non soddisfa le condizioni previste ***agli articoli 5 e 6***, o se i documenti presentati sono stati	1. Gli Stati membri rifiutano una richiesta di Carta blu UE se il richiedente non soddisfa le condizioni previste ***all'articolo 5***, o se i documenti presentati sono stati

ottenuti con la frode, falsificati o manomessi.	ottenuti con la frode, falsificati o manomessi.

Or. en

Emendamento 116
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti.	***soppresso***
Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti dalla legislazione comunitaria, nonché ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri interessati e vi ricevono sussidi di disoccupazione.	

Or. it

Emendamento 117
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 9 - paragrafo 2 - comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti dalla legislazione comunitaria,	***soppresso***

nonché ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri interessati e vi ricevono sussidi di disoccupazione.

Or. en

Emendamento 118
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti.	***soppresso***
Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti dalla legislazione comunitaria, nonché ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri interessati e vi ricevono sussidi di disoccupazione.	

Or. en

Motivazione

L'applicazione di un test del mercato del lavoro non contribuisce in alcun modo a far sì che l'UE risulti più attraente per i lavoratori altamente qualificati. Occorre ridurre le procedure burocratiche.

Emendamento 119
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 9 - paragrafo 2 - comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti.	2. Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali ***e comunitarie*** relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti.

Or. en

Emendamento 120
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – commi 2 e 2 bis (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti dalla legislazione comunitaria, nonché ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri interessati e vi ricevono sussidi di disoccupazione.	Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri ***devono considerare in via prioritaria*** i cittadini dell'Unione europea ***e*** possono dare la preferenza ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti dalla legislazione comunitaria, nonché ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri interessati e vi ricevono sussidi di disoccupazione. ***Gli Stati membri rifiutano una richiesta di Carta blu UE in quei settori del mercato del lavoro per i quali l'accesso ai lavoratori provenienti da altri Stati membri è soggetto a restrizioni sulla base delle disposizioni transitorie sancite negli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.***

Or. en

Emendamento 121
Ioannis Varvitsiotis

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono rifiutare una richiesta di Carta blu UE per garantire un processo etico di assunzione nei settori che risentono di carenze di personale qualificato nei paesi di origine.

Or. en

Motivazione

Si mira a proteggere detti paesi dalla cosiddetta "fuga dei cervelli".

Emendamento 122
Stavros Lambrinidis

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) se è stata ottenuta in maniera fraudolenta, o è stata falsificata o manomessa;	(a) se è stata ottenuta in maniera fraudolenta, o è stata falsificata o manomessa; ***gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo della Carta blu UE rilasciata a norma della presente direttiva nei casi seguenti:***

Or. en

Emendamento 123
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste ***dagli articoli 5 e 6***, o che soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l'autorizzazione;	(b) se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste ***dall'articolo 5***, o che soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l'autorizzazione;

Or. en

Emendamento 124
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 10 - paragrafo 3 - comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.

Or. it

Emendamento 125
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il titolare di un'autorizzazione allo stoccaggio gode del diritto esclusivo di stoccare CO2 nel sito di stoccaggio. Gli Stati membri provvedono affinché non siano consentiti usi in conflitto durante la validità dell'autorizzazione allo stoccaggio. Se il cittadino di paese terzo è già soggiornante o presente legalmente sul territorio di uno Stato membro, l'avvio della pratica di una domanda di Carta Blu UE dà diritto a rimanere sul territorio dello Stato dove si è presentata la domanda sino alla fine della procedura d'esame della domanda incluso il periodo per un eventuale ricorso in caso di decisione negativa.

Or. it

Emendamento 126
Hubert Pirker

Proposta di direttiva
Articolo 12 - paragrafo 3

Proposta della Commissione	*Emendamento*
3. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rinnovo della Carta blu UE o la revocano sono notificate per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale, e sono impugnabili ***in via giurisdizionale dinanzi ai giudici*** dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi	3. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rinnovo della Carta blu UE o la revocano sono notificate per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale, e sono impugnabili ***secondo la legislazione nazionale*** dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi

l'interessato nonché i termini entro cui proporli.	l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

Or. de

Motivazione

Occorre eliminare l'espressione "dinanzi ai giudici" in quanto gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se l'organo di appello è un'autorità amministrativa o giudiziaria.

Emendamento 127
Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rinnovo della Carta blu UE o la revocano sono notificate per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale, e sono impugnabili ***in via giurisdizionale*** dinanzi ***ai giudici*** dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.	3. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rinnovo della Carta blu UE o la revocano sono notificate per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale pertinente, e sono impugnabili dinanzi ***all'autorità competente*** dello Stato membro interessato ***nominata conformemente alla legislazione nazionale***. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

Or. en

Motivazione

L'organo responsabile di dette impugnazioni dovrebbe essere nominato conformemente alla legislazione nazionale. Inoltre, l'obbligo di rendere le decisioni che respingono una domanda impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato potrebbe causare inutili ritardi nel sistema.

Emendamento 128
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per i primi due anni di soggiorno legale ***nello Stato membro interessato*** come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro ***solo*** per esercitare attività di lavoro remunerato conformi alle condizioni di ammissione previste agli articoli 5 e 6. Eventuali modifiche dei termini del contratto del lavoro che incidano sulle condizioni di ammissione, ed eventuali cambiamenti dei rapporti di lavoro, devono essere ***autorizzati*** per iscritto in via preliminare dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità delle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all'articolo 12, paragrafo 1.	1. Per i primi due anni di soggiorno legale come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro per esercitare attività di lavoro remunerato conformi alle condizioni di ammissione previste agli articoli 5 e 6. Eventuali modifiche dei termini del contratto del lavoro che incidano sulle condizioni di ammissione, ed eventuali cambiamenti dei rapporti di lavoro, devono essere ***notificati*** per iscritto in via preliminare dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità delle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all'articolo 12, paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 129
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro solo per esercitare attività di lavoro remunerato conformi alle condizioni di ammissione previste ***agli articoli 5 e 6***. Eventuali modifiche dei termini del	1. Per i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro solo per esercitare attività di lavoro remunerato conformi alle condizioni di ammissione previste ***all'articolo 5***. Eventuali modifiche dei termini del

contratto del lavoro che incidano sulle condizioni di ammissione, ed eventuali cambiamenti dei rapporti di lavoro, devono essere autorizzati per iscritto in via preliminare dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità delle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all'articolo 12, paragrafo 1.

contratto del lavoro che incidano sulle condizioni di ammissione, ed eventuali cambiamenti dei rapporti di lavoro, devono essere autorizzati per iscritto in via preliminare dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità delle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all'articolo 12, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 130
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dopo i primi due anni di soggiorno legale ***nello Stato membro interessato*** in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata beneficia dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso al lavoro ***altamente qualificato***. Il titolare di Carta blu UE notifica gli eventuali cambiamenti del suo rapporto di lavoro alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna, secondo le procedure nazionali.	2. Dopo i primi due anni di soggiorno legale in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata beneficia dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso al lavoro . Il titolare di Carta blu UE notifica gli eventuali cambiamenti del suo rapporto di lavoro alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna, secondo le procedure nazionali.

Or. it

Emendamento 131
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono limitare l'accesso al lavoro subordinato o	***soppresso***

autonomo nei casi in cui la legislazione nazionale o la normativa comunitaria in vigore riservino dette attività ai cittadini dello Stato in questione, dell'UE o del SEE.

Or. it

Emendamento 132
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatto salvo il principio della preferenza comunitaria enunciato nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 133
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri garantiscono che, in caso di qualifiche e competenze professionali equivalenti, nessun lavoratore altamente qualificato nazionale o dell'Unione verrà privato di un posto di lavoro a favore di un lavoratore altamente qualificato proveniente da un paese terzo.

Or. fr

Emendamento 134
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i ***tre mesi*** consecutivi.	1. La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i ***sei mesi*** consecutivi

Or. it

Emendamento 135
Hubert Pirker

Proposta di direttiva
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi.	1. La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare ***o per non prorogare*** una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi***; il titolare di una Carta blu UE deve notificare l'inizio dello stato di disoccupazione alle autorità competenti del paese di soggiorno, conformemente alle procedure nazionali.***

Or. de

Motivazione

Le autorità nazionali competenti devono essere informate in merito all'inizio della disoccupazione per essere in grado di calcolare il periodo dei tre mesi successivi.

Emendamento 136
Giusto Catania, Søren Bo Søndergaard

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il titolare della Carta blu UE ha il diritto di rimanere sul territorio fintantoché sia impegnato in attività di formazione volte ad aumentare ulteriormente le sue qualifiche professionali o a riqualificare il proprio profilo professionale.

Or. it

Emendamento 137
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e i), per quanto concerne gli assegni scolastici e le borse di studio e le procedure per l'ottenimento di un alloggio ai titolari di Carta blu UE che soggiornano nel loro territorio da almeno tre anni o hanno il diritto di soggiornarvi per almeno tre anni.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 138
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e i), per quanto concerne gli assegni scolastici e le borse di studio e le procedure per l'ottenimento di un alloggio ai titolari di Carta blu UE che soggiornano nel loro territorio da almeno tre anni o hanno il diritto di soggiornarvi per almeno tre anni.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La direttiva sulla Carta blu dovrebbe essere in linea con la convenzione del Consiglio d'Europa sullo status giuridico dei lavoratori migranti (ETS 93 del 24.12.1977) che prevede la parità di trattamento con i cittadini nazionali in merito all'ottenimento dell'alloggio e all'accesso all'assistenza sociale e sanitaria.

Emendamento 139
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e i), per quanto concerne gli assegni scolastici e le borse di studio e le procedure per l'ottenimento di un alloggio ai titolari di Carta blu UE che soggiornano nel loro territorio da almeno tre anni o hanno il diritto di soggiornarvi per almeno tre anni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 140
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I titolari di Carta blu UE devono altresì rispettare l'obbligo per i cittadini di paesi terzi di integrarsi, stabilito dallo Stato membro in cui il lavoratore soggiorna. Nei paesi in cui dette misure di integrazione sono volontarie, lo Stato membro incoraggia i titolari di Carta blu UE a prendere parte in progetti nazionali d'integrazione, al fine di stimolare l'integrazione dei titolari di Carta blu UE nella società dell'Unione. La Commissione dovrebbe organizzare un corso introduttivo mirante a fornire ai titolari di Carta blu UE informazioni sull'Unione europea e sugli Stati membri, al fine di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione dei titolari e delle loro famiglie nelle società nazionali e dell'UE.

Or. en

Emendamento 141
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto riguarda l'assistenza sociale ai titolari di Carta blu UE che hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo-CE	***soppresso***

conformemente all'articolo 17.

Or. it

Emendamento 142
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, il permesso di soggiorno per i familiari è concesso entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.	3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, il permesso di soggiorno per i familiari è concesso ***non appena possibile e contestualmente alla decisione sul rilascio della Carta blu UE, e comunque*** entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda***.***

Or. it

Emendamento 143
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, il permesso di soggiorno per ***i familiari*** è concesso ***entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda***.	3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, il permesso di soggiorno per ***i titolari di Carta blu UE*** è concesso ***contemporaneamente a quello per i loro familiari***.

Or. en

Emendamento 144
Ioannis Varvitsiotis

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) soggiorno legale e ininterrotto in quanto titolare di Carta blu UE nel territorio dello Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo-CE per i ***due*** anni immediatamente precedenti alla presentazione della domanda.	(b) soggiorno legale e ininterrotto in quanto titolare di Carta blu UE nel territorio dello Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo-CE per i ***tre*** anni immediatamente precedenti alla presentazione della domanda.

Or. en

Motivazione

Può essere consigliabile di aumentare a tre anni il termine per acquisire lo status di soggiornante di lungo termine.

Emendamento 145
Javier Moreno Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 17 - paragrafo 4

Proposta della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri ***estendono*** a ventiquattro mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio della Comunità concesso al titolare di Carta blu UE e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo-CE.	4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri ***potranno estendere*** a ventiquattro mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio della Comunità concesso al titolare di Carta blu UE e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo-CE.

Or. es

Emendamento 146
Javier Moreno Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 17 - paragrafo 5

Proposta della Commissione	*Emendamento*
5. Le deroghe alla direttiva 2003/109/CE previste ai paragrafi 3 e 4 si applicano solo nei casi in cui il cittadino del paese terzo interessato può dimostrare che è stato assente dal territorio della Comunità per esercitare un'attività economica subordinata o autonoma, o per svolgere un servizio volontario, o per studiare ***nel paese di origine***.	5. Le deroghe alla direttiva 2003/109/CE previste ai paragrafi 3 e 4 si applicano solo nei casi in cui il cittadino del paese terzo interessato può dimostrare che è stato assente dal territorio della Comunità per esercitare***, nel paese di origine,*** un'attività economica subordinata o autonoma, o per svolgere un servizio volontario, o per studiare. ***Così facendo, si incentiva la mobilità circolare di dette figure professionali come anche il successivo coinvolgimento degli stessi lavoratori migranti in attività formative, tecniche o di ricerca nei paesi di origine.***

Or. es

Emendamento 147
Ona Juknevičienė

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1***. Dopo due anni di soggiorno legale nel primo Stato membro in*** quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata e i suoi familiari sono autorizzati a spostarsi in uno Stato membro diverso dal primo Stato membro ai fini di un'attività lavorativa altamente qualificata, alle condizioni previste dal presente articolo.	1. ***In*** quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata e i suoi familiari sono autorizzati a spostarsi in uno Stato membro diverso dal primo Stato membro ai fini di un'attività lavorativa altamente qualificata, alle condizioni previste dal presente articolo.

Or. en

Emendamento 148
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dopo due anni di soggiorno legale nel primo Stato membro in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata e i suoi familiari sono autorizzati a spostarsi in uno Stato membro diverso dal primo Stato membro ai fini di un'attività lavorativa ***altamente qualificata***, alle condizioni previste dal presente articolo.	1. Dopo due anni di soggiorno legale nel primo Stato membro in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata e i suoi familiari sono autorizzati a spostarsi in uno Stato membro diverso dal primo Stato membro ai fini di un'attività lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo.

Or. en

Emendamento 149
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dopo due anni di soggiorno legale nel primo Stato membro in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata e i suoi familiari sono autorizzati a spostarsi in uno Stato membro diverso dal primo Stato membro ai fini di un'attività lavorativa altamente qualificata, alle condizioni previste dal presente articolo.	1. ***In*** quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata e i suoi familiari sono autorizzati a spostarsi in uno Stato membro diverso dal primo Stato membro ai fini di un'attività lavorativa altamente qualificata, alle condizioni previste dal presente articolo.

Or. en

Motivazione

Un periodo di attesa di due anni per la mobilità intracomunitaria non contribuisce in alcun modo a far sì che l'UE risulti più attrattiva per i lavoratori altamente qualificati.

Emendamento 150
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il titolare di Carta blu UE notifica la sua presenza alle autorità competenti di tale Stato membro e presenta tutti i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui ***agli articoli 5 e 6*** per il secondo Stato membro.	2. Entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il titolare di Carta blu UE notifica la sua presenza alle autorità competenti di tale Stato membro e presenta tutti i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui ***all'articolo 5*** per il secondo Stato membro.

Or. en

Emendamento 151
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***rilasciare*** una Carta blu UE e autorizzare il richiedente a soggiornare nel suo territorio per svolgere un lavoro altamente qualificato, se sono soddisfatti i requisiti previsti dal presente articolo e le condizioni previste agli articoli da 8 a 15;	(a) ***rinnovare*** una Carta blu UE e autorizzare il richiedente a soggiornare nel suo territorio per svolgere un lavoro altamente qualificato, se sono soddisfatti i requisiti previsti dal presente articolo e le condizioni previste agli articoli da 8 a 15;

Or. en

Emendamento 152
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) rifiutare il ***rilascio*** di una Carta blu UE e obbligare il richiedente e i suoi familiari,	(b) rifiutare il ***rinnovo*** di una Carta blu UE e obbligare il richiedente e i suoi familiari,

conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio, se non sono rispettate le condizioni previste al presente articolo. Il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il titolare di Carta blu UE e i suoi familiari. In seguito alla riammissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.	conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio, se non sono rispettate le condizioni previste al presente articolo. Il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il titolare di Carta blu UE e i suoi familiari. In seguito alla riammissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 153
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il richiedente è responsabile delle spese relative al rientro e alla riammissione sua e dei suoi familiari e deve fra l'altro rimborsare le eventuali spese a carico dei fondi pubblici, a norma del paragrafo 3, lettera b).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 154
Inger Segelström

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il richiedente è responsabile delle spese relative al rientro e alla riammissione sua e dei suoi familiari e deve fra l'altro rimborsare le eventuali spese a carico dei fondi pubblici, a norma del paragrafo 3, lettera b).	***soppresso***

Or. sv

Emendamento 155
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 19 - paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In applicazione del presente articolo, gli Stati membri possono continuare ad applicare quote ammissione come specificato all'articolo 7.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le misure che limitano o eliminano la possibilità per un titolare di Carta blu UE di lavorare in un altro Stato membro vanno a detrimento dell'obiettivo della presente proposta.

Emendamento 156
Emine Bozkurt, Esther De Lange

Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 bis
	1. Dopo un periodo di 24 mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro come titolare di Carta blu UE, la persona interessata è autorizzata a svolgere un'attività lavorativa altamente qualificata in un secondo Stato membro, pur continuando a soggiornare nel primo. Detta attività lavorativa nel secondo Stato membro è soggetta all'autorizzazione scritta preliminare delle autorità

competenti del secondo Stato membro.

2. Secondo le procedure di cui all'articolo 12, il secondo Stato membro esamina la domanda di autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa transfrontaliera altamente qualificata e comunica per iscritto al richiedente la sua decisione di:
(a) rilasciare l'autorizzazione e permettere al richiedente di svolgere una attività lavorativa altamente qualificata all'interno del suo territorio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, escluso il paragrafo 1, lettera d), e se il richiedente ha presentato un documento di viaggio valido ai sensi della legislazione nazionale e una Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;
oppure
(b) negare l'autorizzazione qualora:
- le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), non siano soddisfatte, o
- i documenti presentati siano stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi, o
- sia stato superato il livello dell'ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini dello svolgimento di attività lavorative altamente qualificate, determinato dagli Stati membri in conformità all'articolo 7, o
- siano applicabili i motivi di rifiuto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, o
- siano applicabili le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 4, 5 e 6.
3. Il periodo di validità dell'autorizzazione può essere ristretto a quello della Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro.
4. Gli Stati membri revocano o rifiutano di rinnovare un'autorizzazione rilasciata in forza del paragrafo 2, lettera a), nei seguenti casi:
(a) se è stata ottenuta in maniera fraudolenta, o è stata falsificata o manomessa;
(b) se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le

condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.
5. I pendolari Carta blu UE beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini del primo Stato membro che si recano per pendolarismo nel secondo Stato membro in relazione alle questioni di cui all'articolo 15.

Or. en

Motivazione

L'emendamento richiama l'attenzione sul caso del pendolarismo transfrontaliero. Dopo aver soggiornato legalmente nel primo Stato membro per due anni, un titolare di Carta blu UE può scegliere di lavorare in un secondo Stato membro continuando a soggiornare nel primo. Da un punto di vista privato il pendolarismo transfrontaliero può considerarsi auspicabile per svariati motivi, come motivi finanziari, disponibilità di alloggi e integrazione della famiglia nella comunità locale. Situazione che potrebbe verificarsi in particolare nelle regioni di frontiera degli Stati membri.

Emendamento 157
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora uno Stato membro decida di applicare le limitazioni all'accesso al mercato del lavoro di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/109/CE, esso dà la preferenza ai titolari del permesso di soggiorno "soggiornante di lungo periodo-CE / titolare di Carta blu UE" rispetto ad altri cittadini di paesi terzi che chiedano di soggiornarvi allo stesso scopo.	2. Qualora uno Stato membro decida di applicare le limitazioni all'accesso al mercato del lavoro di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/109/CE, esso dà la preferenza ai titolari del permesso di soggiorno "soggiornante di lungo periodo-CE / titolare di Carta blu UE" rispetto ad altri cittadini di paesi terzi che chiedano di soggiornarvi allo stesso scopo***, quando i due o più candidati sono parimenti qualificati per l'attività lavorativa in questione***.

Or. en

Emendamento 158
Javier Moreno Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 23

Proposta della Commissione	*Emendamento*
Ogni tre anni, e per la prima volta entro [tre anni dalla data di recepimento della direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.	Ogni tre anni, e per la prima volta entro [tre anni dalla data di recepimento della direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie ***anche in merito ad azioni volte a contrastare la fuga di cervelli***.

Or. es

Emendamento 159
Esther De Lange, Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Capitolo V – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Soggiorno in altri Stati membri	Soggiorno ***ed impiego*** in altri Stati membri

Or. en